



REPUBBLICA ITALIANA

192/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Giovanni Comite	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha adottato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di revocazione in materia di responsabilità, iscritti ai **n. 61480 e 61483** del registro di segreteria, rispettivamente proposti da:

SAGGESE Giuseppe (c.f. SGGGPP60M16L049N), nato a Taranto il 16 agosto 1960 e residente in Roma, alla via Raffaele Issel, n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Saggese (c.f. SGGPRZ69C57L049N, pec: patriziasaggese@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cicerone, n. 28, scala C, int. 3, presso lo studio della stessa, in virtù di mandato in calce al ricorso per revocazione;

e

SAGGESE Patrizia (c.f. SGGPRZ69C57L049N), nata a Taranto il 17 marzo 1969 e residente in Roma, alla via Cicerone, n. 28 che si rappresenta e difende in proprio ed elegge domicilio presso il proprio studio in Roma, alla via Cicerone, n. 28, scala C, int. 3, (posta elettronica certificata patriziasagge@ordineavvocatiroma.org)

contro

– **Procura Generale della Corte dei conti**

e

– **COMUNE DI SCORZE' (VE)** (c.f. 82002430278), in persona del Sindaco *pro tempore*;

nonché in contraddittorio con

- **FROIO Pasquale** (c.f. FROPQL56M02A783R), nato a Benevento il 2 agosto 1956, rappresentato e difeso, nel secondo grado, dall'avv. Alfredo Morrone;
- **SAGGESE Patrizia** (c.f. SGGPRZ69C57L049N) rappresentata e difesa, nel giudizio di secondo grado, dall'avv. Pietro di Benedetto;

avverso e per la revocazione

della sentenza n. 87/2015, depositata in data 29 gennaio 2015, della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, non notificata;

Esaminati gli atti e documenti del giudizio;

Uditi, alla pubblica udienza del 7 novembre 2025, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Simonetta Colonnello, il relatore consigliere Stefania Petrucci, l'avv. Sagge Patrizia per i ricorrenti ed il Vice Procuratore generale Beccia Attilio, in rappresentanza della Procura generale.

Svolgimento del processo

Con separati atti, depositati in data 22 aprile 2024, i ricorrenti Saggese Giuseppe e Saggese Patrizia chiedevano entrambi la revocazione della sentenza n. 87/2015, con la quale questa Sezione rigettava il gravame principale proposto da Patrizia Saggese e da altro soggetto coinvolto (Froio Pasquale) ed accoglieva l'impugnazione incidentale della Procura regionale avverso la pronuncia n. 1145/2012 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, così pervenendo alla condanna degli odierni ricorrenti, in solido con altri soggetti, al pagamento dell'importo complessivo di euro 211.062,02, in favore del Comune di Scorzè (VE), per gravi inadempimenti posti in essere dalla società Tributi Italia Spa nell'esecuzione del contratto per la riscossione dell'imposta ICI ed, in particolare, per il mancato riversamento di somme relative al quarto trimestre 2008 ed al secondo trimestre 2009.

La ricorrente Patrizia Saggese che, dal 23 luglio 2008, aveva rivestito il ruolo di Presidente senza deleghe della società Tributi Italia Spa (già San Giorgio Spa e prima ancora Publiconsult Spa) e, poi, di amministratore delegato dal 21 settembre 2009 ed amministratore unico dal 18 dicembre 2010, lamenta di essere stata chiamata a rispondere del danno per una presunta responsabilità da posizione e che, in assenza di apposite indagini della Procura erariale e dell'Organo giudicante, la condanna subita conseguirebbe solo alle informative della Guardia di Finanza di Genova, concentratesi, tra l'altro, sull'esame dei rapporti contrattuali e l'analisi dei flussi di denaro tra Tributi Italia Spa ed altre società del gruppo (IFE Srl, Immobiliare Tributi Italia Spa, Servizi territoriali Srl) e da cui sarebbero, tra l'altro, emersi, nell'anno 2008,

“quasi quotidianamente, dei prelevamenti di 10.000,00 euro in contanti dalla cassa della Tributi Italia” operati dalla segretaria personale di Saggese Giuseppe.

Trattasi di doglianze richiamate anche dal ricorrente Saggese Giuseppe, prosciolto in primo grado dagli addebiti ed al quale, in sede di gravame, veniva riconosciuto, in accoglimento della prospettazione attorea, il ruolo di amministratore di fatto della predetta società Tributi Italia Spa, *“capace quindi di orientarne le scelte e le strategie”*.

Deducono, in particolare, entrambi i ricorrenti che Saggese Patrizia aveva presentato, ai sensi dell’art. 43 della l. f., ricorso per sequestro conservativo, dinanzi al Tribunale civile di Taranto, nei confronti di Elio Ortori, dirigente della società Tributi Italia Spa, preposto alla contabilità del gruppo ed alla redazione dei bilanci, e della moglie di quest’ultimo (Grillo Licia Adele) per aver, nelle rispettive qualità, di Presidente del collegio sindacale e di liquidatrice della società Socea Spa, la cui azienda era stata ceduta a Tributi Italia Spa sin dal 28 dicembre 2020, sottratto ingenti somme mediante versamenti effettuati, in favore della predetta Socea Spa, successivamente all’atto di cessione ed afferenti a rapporti contrattuali oramai ceduti a Tributi Italia Spa.

Tanto dedotto, i ricorrenti propongono ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 202, lett. d) c.g.c., per essere intervenuto, all’esito del su richiamato giudizio civile, un nuovo documento costituito dalla sentenza del Tribunale di Taranto n. 549/2024 che, alla luce delle disposte consulenze tecniche d’ufficio, avrebbe accertato le malversazioni ed indebite appropriazioni subite dalla società Tributi Italia Spa, con conseguente condanna, ai sensi dell’art. 2043 c.c.,

per euro 3.219.308,50, oltre interessi e rivalutazione a carico dell'Ortori e del di lui coniuge.

Ad avviso dei ricorrenti, gli esiti della su richiamata pronuncia del Tribunale di Taranto condurrebbero ad escludere la loro responsabilità per il danno subito dal Comune di Scorzè *“poiché chi attraverso condotte illecite gestiva bilanci e contabilità di Tributi Italia S.p.A. e di tutte le sue partecipate, per sua stessa ammissione, era Elio Ortori”*.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti, la sentenza del Tribunale di Taranto è *“certamente”* il documento nuovo, ma *“i fatti ivi accertati ed i relativi documenti a supporto probatorio, quali gli estratti dei conti corrente di Socea S.p.A., sui quali il CTU ha compiuto i conteggi delle indebite appropriazioni dei coniugi Ortori, erano preesistenti alla sentenza di cui chiede la revocazione”*.

E parimenti preesistente sarebbe il verbale dell'assemblea della società Socea Spa, recante l'approvazione del bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2004, reputato falso dai ricorrenti sulla base di dichiarazioni rilasciate da una socia (Puccetti), e, poi, seguito dalla cancellazione dal registro delle imprese e dal conseguente ricorso *ex art. 2191 c.c.*, di Patrizia Saggese, volto al ripristino dell'iscrizione della società in tale registro.

Saggese Patrizia eccepisce, inoltre, che non avrebbe potuto conoscere i documenti preesistenti *“perché i fatti di Socea, che hanno portato alla pronuncia di condanna dei coniugi Ortori – Grillo, sono stati compiuti in un arco temporale che va dal 1999 al 2005”* quando non lavorava in azienda, mentre Saggese Giuseppe precisa che non avrebbe potuto precedentemente provare tali fatti nel giudizio contabile, poiché non gestiva l'azienda e non accedeva alla documentazione

bancaria e contabile, così ribadendo che sarebbero, poi, emerse condotte fraudolente *“di chi, occupandosi di contabilità, bilanci e amministrazione, aveva l’esperienza criminale per occultare tutto al fine di non essere scoperto”*.

Aggiungono, al riguardo, i ricorrenti che, nel corso delle indagini investigative difensive, avviate da Saggese Giuseppe, veniva rinvenuta la sentenza del Tribunale penale di Bergamo n. 688/2008 che condannava il predetto Elio Ortori per false fatturazioni in danno di varie società, tra cui la Socea Spa e con l’aggravante della recidiva.

Ritengono, quindi, gli odierni ricorrenti che le condotte, accertate dal Tribunale di Taranto per oltre tre milioni di euro, potrebbero, visto il notevole numero di società partecipate da Tributi Italia Spa, seguite sul piano contabile da Elio Ortori, essere state reiterate *“n. volte”*, così venendo meno il nesso causale tra la condotta loro addebitata e l’omesso riversamento di somme all’ente locale.

I ricorrenti richiamano, poi, le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di Genova di primo e secondo grado che avrebbero sconfessato l’operato della Guardia di Finanza, rilevando la mancanza di prove certe; la sentenza del Tribunale penale di Roma n. 15802/2023, che ha dichiarato di non doversi procedere per prescrizione dei reati di peculato e bancarotta fraudolenta, precisando i fatti che non risultavano accertati ai fini della penale esistenza; la sentenza della Corte dei conti siciliana, che rilevava l’assenza di riscontri probatori, le sentenze della Corte di cassazione e della Corte di appello di Roma, in tema di responsabilità contrattuale di enti locali, nonché la pendenza

di un giudizio civile intrapreso dai ricorrenti nei confronti dei militari della Guardia di Finanza per asserite condotte “*gravemente omissive*”.

In conclusione, i ricorrenti chiedono di revocare, ai sensi dell’art. 202, lett. d), c.g.c., la sentenza di questa Sezione n. 87/2015, con riserva di controdedurre e formulare istanze istruttorie e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni con memorie depositate in data 19 febbraio 2025, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità per tardività del ricorso per revocazione, per non aver i ricorrenti provato il giorno della scoperta o del ritrovamento della documentazione reputata decisiva per la revocazione della sentenza di questa Sezione n. 87/2015.

In particolare, reputa il Procuratore generale che i ricorrenti avrebbero avuto plausibile contezza degli estratti conto della società Socea Spa e delle dichiarazioni accusatorie di Mario ed Elio Ortori, quantomeno dalla sentenza del Giudice tributario di primo grado di Genova n. 2146, depositata il 20.10.2015, se non ancora prima, ovvero dalla sentenza della Sezione giurisdizionale del Veneto del 21.12.2012, n. 1145, risultando, quindi, ampiamente spirato il termine perentorio di sessanta giorni; mentre, qualora si ipotizzasse quale nuovo documento “decisivo” ai fini revocatori la sentenza del Tribunale di Taranto, il ricorso risulterebbe, parimenti, inammissibile trattandosi di pronuncia del 2024 posteriore alla sentenza di appello revocanda, intervenuta nel 2015.

Il ricorso presenterebbe, poi, secondo la Procura generale, un ulteriore profilo di inammissibilità, non avendo i ricorrenti fornito la prova delle circostanze di “forza maggiore” o del “fatto dell’avversario” per il mancato tempestivo deposito del documento, né emergendo condotte addebitabili al Comune di Scorzè.

In ogni caso, si tratterebbe, ad avviso della Procura generale, di documenti privi del requisito della decisività, posto che la pronuncia del Tribunale di Taranto in tema di illecito *ex art. 2043 c.c.* potrebbe assumere rilievo meramente indiziario riguardando, peraltro, movimenti finanziari fraudolenti dal 2000 al 2006, mentre il danno erariale da mancate entrate subito dal Comune di Scorzè riguarda un arco temporale compreso tra il quarto trimestre 2008 ed il secondo trimestre 2009 ed attiene ad un rapporto concessorio del tutto diverso da quanto scrutinato dal Giudice ordinario.

Parimenti, priva dei caratteri di “decisività” ai fini revocatori, risulterebbe, per la Procura generale, la sentenza del Tribunale penale di Bergamo n. 688/2008, che ha condannato Ortori Elio per condotte di false fatturazioni finalizzate all’evasione fiscale delle imposte sui redditi ed IVA, riguardando episodi del tutto svincolati dal presente contenzioso erariale.

Aggiunge la Procura generale che risulta sfornita di prova piena e diretta, la dedotta circostanza che l’Ortori *“abbia replicato “n. volte” detti comportamenti illeciti”*, così da risultare la causa ultima dell’omesso riversamento degli introiti al Comune di Scorzé.

Quanto alle pronunce delle Commissioni Tributarie richiamate in sede di ricorso, la Procura generale rileva che sono state depositate successivamente

alla sentenza gravata e, in ogni caso, la pronuncia della Sezione Veneto n. 1145/2012, su cui i giudici tributari avevano fondato il proprio convincimento, è stata riformata in appello.

Anche la sentenza penale non risulterebbe decisiva, ad avviso del Procuratore generale, posto che la formula assolutoria per prescrizione sarebbe meramente indiziaria poiché adottata in quanto non emergenti elementi su cui fondare l'assoluzione nel merito *ex art. 129 c.p.p.* e, poi, tra le costituite parti civili, nonché tra le parti offese, non comparirebbe il Comune di Scorzè.

Le sentenze assolutorie della Sezione Sicilia, poi, risulterebbero tutte depositate nel 2018, ovvero successivamente a quelle oggetto d'impugnativa per revocazione, così come la sentenza della Corte di cassazione, che ha respinto un ricorso del Comune di Aprilia nei confronti di Tributi Italia per vari inadempimenti dell'ente concedente in costanza di esecuzione del servizio di riscossione delle proprie entrate, trattandosi di documento successivo alla pronuncia impugnata e di poste creditorie del tutto differenti e non collegate con quelle giudicate con la sentenza oggetto di revocazione.

In conclusione, la Procura generale chiede di dichiarare inammissibile e, comunque, infondato il ricorso per la revocazione della sentenza di questa Sezione d'appello n. 87/2015.

All'udienza del 13 marzo 2025, il Collegio, con ordinanza a verbale, disponeva, entro il termine di sessanta giorni, la rinnovazione della notifica dei ricorsi, iscritti ai numeri 61480 e 61483, alle parti personalmente.

In data 1° ottobre 2025, Giuseppe Saggese depositava atto di integrazione del contraddittorio contenente il ricorso per revocazione della sentenza n. 87/2015

di questa Sezione, con pedissequo decreto di fissazione udienza, notificato a mezzo del servizio postale, in data 16.05.2025 a Pasquale Froio ed in data 13.05.2025, a Patrizia Saggese.

In data 5 ottobre 2025, Patrizia Saggese depositava atto di integrazione del contraddittorio contenente il ricorso per revocazione della sentenza n. 87/2015 di questa Sezione, con pedissequo decreto di fissazione udienza, notificato a mezzo del servizio postale, in data 16.05.2025 a Pasquale Froio ed in data 13.05.2025 a Giuseppe Saggese.

In data 27 ottobre 2025, la Procura generale depositava copia della sentenza n. 219/2025 emessa dalla Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello in materia di revocazione.

All'udienza di discussione della causa del 7 novembre 2025, le parti ricorrenti ed il rappresentante della Procura generale hanno illustrato le proprie argomentazioni, ribadendo le richieste in atti.

Il giudizio è stato, infine, trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 c.g.c., dispone la riunione dei giudizi n. 61480 e 61483 conseguenti ai ricorsi per revocazione depositati, rispettivamente, da Saggese Giuseppe e da Saggese Patrizia, in quanto proposti avverso la medesima sentenza n. 87/2015 emessa da questa Sezione in data 29 gennaio 2015.

Sempre, in via preliminare, il Collegio è chiamato ad esaminare l'eccezione, sollevata dalla Procura generale, di inammissibilità per tardività del ricorso

per revocazione e per mancata dimostrazione della forza maggiore o del fatto dell'avversario.

Secondo la Procura generale, i ricorrenti avrebbero dovuto fornire la prova dell'impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento che, ignorato a causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario e ritrovato dopo la sentenza, risulti decisivo, indicando nell'atto introduttivo *“le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento”*.

Osserva il Collegio che l'articolo 202, comma 1, lett. d), c.g.c. prevede che le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possano essere impugnate quando *“dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”*.

Dal combinato disposto del comma 1 e 2 dell'art. 178 c.g.c. si rileva, poi, che il giudizio di revocazione deve essere proposto nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal giorno in cui è stato recuperato il documento.

Il codice di giustizia contabile contempla, quindi, al pari del codice di procedura civile (art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.), tale ipotesi di revocazione avente natura straordinaria, potendo, con essa, farsi valere elementi di cui è stata scoperta l'esistenza oltre i termini perentori previsti *ex lege* per l'impugnazione.

Rammenta, al riguardo, il Collegio che, secondo la oramai consolidata giurisprudenza in materia, i presupposti per accedere al rimedio revocatorio di cui all'art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c. sono costituiti: a) dall'esistenza di un documento in grado di fornire una prova diretta dei fatti controversi e non

meri elementi indiziari; b) dalla preesistenza di esso alla sentenza impugnata; c) dalla scoperta dello stesso dopo l'emissione del provvedimento giudiziale, non potendo riguardare un documento formatosi dopo la decisione, d) dalla decisorietà della documentazione stessa, in quanto essa sarebbe stata in astratto idonea a formare un diverso convincimento del Giudice; e) dall'impossibilità per la parte, per ragioni di forza maggiore o per fatto dell'avversario, di produrre tale documento durante tutta la durata del giudizio (Sez.III App. sent. n. 43/2022).

Dalla lettura dei ricorsi riuniti si rinviene, il riferimento ai seguenti atti che costituirebbero documenti "decisivi" per la revocazione, ovvero la sentenza del Tribunale di Taranto n. 549, depositata in data 21 febbraio 2024, passata in giudicato e che avrebbe accertato le presunte indebite appropriazioni in danno di Tributi Italia Spa da parte di soggetti terzi rispetto all'odierna vicenda; gli estratti di conto corrente della società Socea Spa ed il verbale dell'assemblea della predetta società, di approvazione del bilancio finale di liquidazione.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, le parti ricorrenti non hanno fornito la prova della data di rinvenimento dei documenti preesistenti asseritamente reputati decisivi, dovendosi, al riguardo, rilevare che, seppure tale termine potrebbe apparire osservato per la sentenza del Tribunale di Taranto, depositata in data 21 febbraio 2024, a fronte del ricorso per revocazione, depositato in data 22 aprile 2024, la pronuncia in questione costituisce un documento intervenuto successivamente alla revocanda decisione.

Al riguardo, il Collegio, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui non ravvisa ragioni per discostarsi, evidenzia che la

lettera d) del su richiamato art. 202, comma 1, c.g.c., contempla l'ipotesi del rinvenimento di un documento che non era stato possibile produrre in giudizio *"per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario"* e, quindi, di un documento preesistente alla sentenza impugnata che, se acquisito agli atti processuali, sarebbe stato in astratto idoneo a formare un diverso convincimento del Giudice e perciò a condurre ad una diversa decisione, atteso che la terminologia adoperata dal legislatore in tema di *"rinvenimento"* di uno o più documenti decisivi, ne postula la logica preesistenza (Sez.I App., sent. n. 37/2021, n. 105/2019; Sez. III App., sent. n. 128/2017).

D'altronde, gli stessi ricorrenti, consapevoli che la sentenza del Tribunale tarantino *"è certamente documento nuovo"* ritengono che assumerebbero, comunque, rilievo in quanto *"preesistenti"* alla sentenza oggetto di revocazione *"gli estratti dei conti correnti"* di Socea Spa, oggetto della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale, e l'asserito *"falso verbale di assemblea"* del 31 dicembre 2004, recante lo stato finale di liquidazione di quest'ultima società.

Relativamente a tale documentazione, il Collegio ritiene, tuttavia, che non risulti fornita la prova, incombente sugli odierni ricorrenti, della causa di forza maggiore o del fatto dell'avversario, che non ne avrebbe consentito la tempestiva produzione già nel corso del giudizio di primo grado, considerato che trattasi di atti molto risalenti nel tempo, ovvero di estratti conto dal 2000 al 2006 e di un verbale assembleare del 31 dicembre 2004, registrato in data 12 gennaio 2005.

Come noto, l'ipotesi di revocazione in parola, laddove presuppone il ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi non prodotti

in giudizio per causa di forza maggiore, si riferisce al verificarsi di un avvenimento straordinario che, nella fattispecie in esame, non risulta, secondo il Collegio, rilevabile, né documentato, non potendo tale prova trarsi dall'asserito e non comprovato mancato accesso alla documentazione bancaria ed all'altrettanto asserito richiamo a presunte condotte fraudolente di terzi.

In ogni caso, ritiene il Collegio che la documentazione in esame risulti priva dell'indispensabile requisito della "decisività", non apparendo risolutiva ai fini della definizione della controversia, considerato che tali estratti conto afferiscono al Comune di Recco (GE), Nettuno (RM), Castelletto d'Orba (AL) ovvero ad enti locali differenti dall'amministrazione danneggiata (Comune di Scorzè) e, peraltro, come già accennato, appaiono relativi al periodo dal 2000 al 2006, differente rispetto all'epoca del danno erariale da mancate entrate compresa tra il quarto trimestre 2008 ed il secondo trimestre 2009.

Né tali documenti possono assumere carattere di decisività sulla base della mera supposizione manifestata dai ricorrenti secondo cui sarebbe *"legittimo pensare"* che *"le malversazioni accertate dal Giudice di Taranto"* sarebbero *"state replicate "n" volte, vista la numerosità delle società partecipate da Tributi Italia S.p.A., che Elio Ortori seguiva sul piano contabile e bilancistico"*.

Al riguardo, questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che la "decisività" del documento deve ricondursi all'idoneità di esso a provocare una statuizione diversa mediante la prova diretta dei fatti di causa, nel senso che il Giudice, laddove ne avesse avuto conoscenza, avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto (Sez.I App., sent. n. 37/2021).

Parimenti non decisivo risulta, secondo il Collegio, l'asserito "falso verbale" del 31 dicembre 2004 dell'assemblea ordinaria della società Socea Spa in liquidazione e recante il bilancio finale di liquidazione della predetta società, non risultando idoneo a fornire alcuna prova diretta dei fatti di causa che, si ribadisce, attengono esclusivamente al mancato riversamento di somme afferenti a tributi comunali incassati dalla società Tributi Italia Spa, in qualità di agente di riscossione.

Alcuna diretta connessione con il danno patito dal Comune di Scorzè è, poi, rinvenibile, ad avviso del Collegio, dalla lettura della sentenza del Tribunale penale di Bergamo n. 688/2008 che ha condannato Ortori Elio per condotte di false fatturazioni.

Quanto, infine, alle sentenze contabili e di altri plessi giudiziari, richiamate in sede di ricorso per revocazione, osserva, in primo luogo, il Collegio che esse non risultano espressamente individuate quali "documenti decisivi" per fini revocatori, non potendo tali elementi desumersi dal mero richiamo operato per comprovare la sussistenza di "*fatti giudizialmente accertati*" che escluderebbero la responsabilità dei ricorrenti.

Inoltre, come efficacemente rilevato dalla Procura generale, deve ritenersi che tali richiami si appalesano del tutto inconferenti, rispetto all'oggetto dell'odierna fattispecie di responsabilità erariale, considerato che le sentenze del Giudice tributario risultano emesse in tema di impugnazione di avvisi di accertamento Irpef del periodo d'imposta 2005; la sentenza del Giudice penale per intervenuta prescrizione dei reati di peculato e bancarotta fraudolenta, anch'essa emessa successivamente alla pronuncia oggetto di ricorso per

revocazione, non esclude profili di responsabilità penale e risulta impugnata dal Requirente penale, mentre, le sentenze del Giudice civile attengono a diversi rapporti concessori con enti locali differenti dall'amministrazione danneggiata.

Il Collegio ravvisa, pertanto, l'assenza dei presupposti previsti *ex lege* per agire in revocazione ai sensi dell'art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c., sussistendo plurimi profili di inammissibilità dei ricorsi riuniti, non essendo stata fornita la prova né della data di rinvenimento di tutti i documenti reputati decisivi, né della causa di forza maggiore o del fatto dell'avversario, che ne avrebbero impedito la tempestiva esibizione in giudizio, né tanto meno della decisività degli atti.

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione, o, comunque, inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, riuniti i giudizi n. 61480 e 61483, li dichiara inammissibili.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sui giudizi di revocazione iscritti ai n. **61480 e 61483** del ruolo generale, rispettivamente proposti da **SAGGESE Giuseppe** e **SAGGESE Patrizia**, riuniti i giudizi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, li dichiara inammissibili.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 336,00
(trecentotrentasei/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Stefania Petrucci

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 28/11/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi